



Sentenza 82/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Tammaro MAIELLO

Presidente

Paola BRIGUORI

Consigliere relatore

Antonio PALAZZO

Consigliere

Marco Fratini

Consigliere

Flavia D'ORO

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per revocazione in materia pensionistica, iscritto al **n.62245** del registro di segreteria, proposto da:

xx, nato a xx, residente a xx, cod. fisc. xx, rappresentato e difeso dal Prof. Avv.

Sergio Nicola Aldo Scicchitano del foro di Roma, cod. fisc.

SCCSGN55P17E328G, domiciliato presso il suo studio legale in via Emilio

Faà di Bruno n. 4 - 00195 Roma pec

sergioscicchitano@ordineavvocatiroma.org da considerarsi quale domicilio

digitale presso il quale ricevere tutte le comunicazioni del presente giudizio;

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F.

80415740580) – Guardia di Finanza – Centro Informatico Amministrativo
Nazionale – Ufficio Contenzioso Trattamento Economico - Via Rodolfo
Lanciani 1 Roma;

-resistente-

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80234710582) in persona del
Ministero pro tempore, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura
Generale dello Stato;

-resistente-

avverso e per la revocazione

della sentenza n. 27/2025, pubblicata in data 21/02/2025, della Terza Sezione
Giurisdizionale Centrale d'Appello, resa nel giudizio R.G. 60609-2023, non
notificata, comunicata ai sensi dell'art. 42 C.G.C. in data 25/02/2025, per la
riforma o l'annullamento della sentenza n.13/2023 del 16/01/2023 della
Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, nel giudizio
instaurato da xx per il riconoscimento della causa di servizio per l'ascrivibilità
a categoria tabellare per la pensione privilegiata ordinaria.

VISTO il ricorso per revocazione;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI all'udienza del 18 marzo 2026, svolta con l'assistenza del segretario
dr.ssa Giuseppina DI Maro – data per letta, con il consenso delle parti presenti,
la relazione del Consigliere Paola Briguori - per il ricorrente xx, l'avv. Gaetano
Lauro Grotto, giusta delega dell'avv. Sergio Nicola Aldo Scicchitano e, per la
Guardia di Finanza, il Cap. Teresa Grieco, giusta delega del Comandante
Giorgio Salerno; assente il Ministero della Difesa.

FATTO

1. Con ricorso depositato il 24 agosto 2016, il sig. xx, già appartenente alla Guardia di Finanza, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del trauma subito in data 22 ottobre 2013 (*“trauma da schiacciamento 5° dito mano sinistra con frattura della falange ungueale e ferita l.c.”*), nonché la valutazione delle ulteriori patologie (sindrome del tunnel carpale, De Quervain) come correlate o aggravate dal medesimo evento traumatico, nonché l’iscrizione alla Tabella A categoria 5^a, tenuto conto del cumulo delle infermità.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania, con sentenza n. 13/2023, accoglieva solo in parte il ricorso, riconoscendo la pensione privilegiata Tab. B per due annualità relativamente alla sola infermità *“Esiti del trauma contusivo del palmo della mano e frattura della falange ungueale del V dito”*, rigettando ogni altra domanda.

2. Avverso tale sentenza il sig. xx proponeva appello, deducendo:

-errore in iudicando – violazione art. 166 codice di giustizia contabile decreto legislativo n.174/2016 – difetto di istruttoria – difetto di motivazione;

-errore in iudicando e/o in procedendo - sull’asserita perentorietà dei termini per la presentazione delle memorie da parte del ricorrente in sede procedimentale.

Questa Sezione Centrale d’Appello, con sentenza n. 27/2025, dichiarava inammissibile, e comunque infondato, l’appello in quanto diretto a censurare questioni di fatto, vietate dall’art. 170 c.g.c.

In particolare, nell’atto di appello il ricorrente aveva dedotto, sotto il profilo del difetto di motivazione e della violazione delle garanzie partecipative, doglianze volte a ottenere un nuovo esame del merito, lamentando in

particolare la mancata considerazione della consulenza tecnica di parte e della documentazione medico-sanitaria prodotta oltre il termine assegnato in sede endoprocedimentale; aveva chiesto, pertanto, il riconoscimento del nesso causale tra l'infortunio di servizio e le ulteriori patologie insorte e la conseguente diversa ascrivibilità tabellare delle infermità.

Tali censure, dunque, attenendo a questioni di fatto e medico-legali e implicando una richiesta di riesame istruttorio non consentita, venivano ritenute inammissibili ai sensi dell'art. 170 c.g.c.

Il secondo giudice rilevava, inoltre, che la CTU, su cui si basava il *decisum* contestato, era adeguatamente motivata; evidenziava che i documenti prodotti dal ricorrente oltre il termine fissato dall'ordinanza n. 94/2020 erano tardivi e non valutabili e che non ricorreva alcun vizio di motivazione del giudice di primo grado.

3. Con ricorso per revocazione, il sig. xx deduceva che la sentenza n. 27/2025, *“ai sensi e per gli effetti dell'art. 202 lettera f) .è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa, comunque decisivo e rilevante, e ad esso sono connesse le seguenti ulteriori ragioni giuridiche:*

A1) difetto di istruttoria e di motivazione della sentenza di primo grado n.13/2023 della Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Campania impugnata in appello e decisa con sentenza n.27/2025 della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti;

A2) violazione e falsa applicazione del termine per la presentazione delle memorie in sede procedimentale nel corso dell'istruttoria medico-legale svoltasi nel giudizio di primo grado;

A3) assenza di motivazione su un punto essenziale relativo alla perentorietà

del termine indicato nell'ordinanza n.94/2020 del 16/09/2020, laddove vi è scritto ...” con facoltà per la parte privata di esibire direttamente al suddetto organo di consulenza, entro trenta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, memorie, perizie e certificazioni mediche” e non relativo alla fase procedimentale connessa all'esecuzione della consulenza tecnica d'ufficio; A4) omessa o apparente motivazione su un punto essenziale e dirimente della controversia, costituente questione di fatto e contestuale richiesta di rimessione degli atti per il giudizio sul merito con riapertura dei termini del procedimento ed ammissione di una nuova consulenza tecnica d'ufficio sulla base della documentazioni erroneamente non esaminata in sede di C.T.U.;

A4) omessa o apparente motivazione su un punto essenziale e dirimente della controversia, costituente questione di fatto e contestuale richiesta di rimessione degli atti per il giudizio sul merito con riapertura dei termini del procedimento ed ammissione di una nuova consulenza tecnica d'ufficio sulla base della documentazioni erroneamente non esaminata in sede di C.T.U.;

A5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 97, comma 5 C.G.C. e 166 C.G.C. per assenza dell'indicazione necessaria dei termini perentori scadenzati e da rispettare e connessa violazione dell'art. 154 c.p.c. laddove viene indicato espressamente la “prorogabilità del termine ordinatorio” e non di quello perentorio;

A6) difetto di motivazione su questione di fatto deducibile in appello perché la sentenza impugnata non contiene una motivazione specifica e, comunque, è caratterizzata da una motivazione apparente. La fondatezza e la

rilevanza dei motivi prospettati si correla con l'analisi di atti e documentazione medico-legali che non sono stati oggetto di analisi, nonostante il rituale deposito nel corso del giudizio. Si è configurata obiettivamente "una disparità di trattamento" in danno del sig. xx, connessa ai motivi di revocazione proposti: infatti risulta "per tabulas" come la Guardia di Finanza non abbia inviato le "controdeduzioni" autorizzate dal C.T.U. medico-legale entro il termine del 14/07/2022 - unico termine endoprocedimentale esistente, fissato alle parti dal C.T.U. Dott.ssa Pompa - ma, addirittura, un "parere medico legale" che, contrariamente a quanto accaduto per la difesa del ricorrente, è stato ritenuto idoneo, ammissibile ed utile ai fini del decidere e sul quale il Giudicante adito si è pronunciato ed ha motivato in modo non conforme alle prescrizioni di legge vigenti".

3.1. In particolare, l'errore denunciato sarebbe stato riconducibile all'errata valutazione della perentorietà del termine indicato nel combinato disposto degli articoli 97 e 166 c.g.c. e 154 c.p.c., che avrebbe indotto il C.T.U. a non valutare la documentazione medico-legale ritualmente prodotta nella fase endo-procedimentale ed a non pronunciarsi sulla valenza della stessa nei termini del nesso eziologico rilevante ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, così come richiesta e giustificata.

L'omessa pronuncia da parte del giudicante adito su domande ed eccezioni che si fondano sulla documentazione medico-legale prodotta aveva determinato l'errore revocatorio ex art. 202 lett.f, poiché l'omissione sarebbe dipesa da un errore di percezione del fatto processuale, rappresentato dalla supposizione erronea che l'atto fosse fondato su documentazione ed alcuni motivi piuttosto

che altri e che fosse “*tardivo*”.

Il mancato esame della predetta documentazione medico-legale avrebbe, secondo il ricorrente, determinato la parziale completezza della relazione del C.T.U., e, quindi, la sua inidoneità ai fini di consentire al giudice di avere un completo quadro probatorio in ordine alla patologia, alle infermità ed al danno patito dal sig. xx in conseguenza all'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle stesse.

La violazione normativa denunciata dal sig. xx avrebbe dovuto indurre il Collegio giudicante in appello a:

a. verificare attentamente che la documentazione prodotta in sede endoprocedimentale nel corso della C.T.U. medico-legale era perfettamente conforme alle indicazioni del C.T.U. incaricato, oltre che idonea a dimostrare il nesso di causalità tra gli eventi patologici riportati nell'adempimento del dovere, il grado di menomazione e la causa del servizio;

b. dichiarare che l'infermità da cui risulta affetto il sig. xx doveva essere riconosciuta dipendente da causa di servizio, valutando l'ascrivibilità a cat. tabellare per la pensione privilegiata ordinaria nella tabella A categoria 5[^].

In definitiva, il sig. xx affermava che:

(i) il Collegio avrebbe erroneamente supposto che la documentazione sanitaria fosse tardiva, mentre essa sarebbe stata depositata entro il termine indicato dal CTU (14.07.2022);

(ii) il giudice avrebbe, quindi, fondato la decisione su un presupposto fattuale inesatto;

(iii) l'errore sarebbe stato decisivo, poiché avrebbe impedito l'esame delle

ulteriori patologie e del nesso causale;

(iv) la CTU sarebbe stata incompleta proprio per mancata considerazione della documentazione.

In conclusione, il ricorrente chiedeva di:

- *“revocare la sentenza n. 27/2025 pubblicata in data 21/02/2025 dalla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei conti,*
- rimettere il giudizio ad altro giudicante in diversa composizione, fissando nuovamente il termine per l’acquisizione e la valutazione della documentazione medico-legale in sede di C.T.U., con ogni relativa conseguenza di legge in relazione alla connessa richiesta di riforma della sentenza n. 13/2023 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regionale Campania, con conseguente riconoscimento della causa di servizio ai fini dell’ascrivibilità a categoria tabellare per la pensione privilegiata ordinaria”.

4. Si costituiva il Ministero della Difesa con atto in data 27.6.2025, poi riproposto in data 11.2.2026, nel quale rappresentava di non essere competente alla trattazione del contenzioso in argomento, atteso che l'odierno ricorrente, in qualità di arruolato appartenente al corpo della Guardia di Finanza, non rientrava tra le categorie di personale amministrato dal dicastero.

Pertanto, pur se convenuto in giudizio, chiedeva che venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio.

5. Si costituiva, altresì, la Guardia di Finanza con atto in data 2.2.2026 e, con memoria del 23.2.2026, eccepiva l’inammissibilità o, in subordine, l’infondatezza del ricorso, sostenendo che la questione della *“tardività”* era

stata affrontata dal giudice, costituendo dunque un punto controverso e, pertanto, che le doglianze riguardavano errori di giudizio e non errori di fatto.

Aggiungeva che il ricorrente mirava solo a riaprire l'esame del merito dell'originaria domanda, precluso dall'art. 170 c.g.c.

6. All'udienza del 18 marzo 2026 l'avv. Gaetano Lauro Grotto, per delega dell'avv. Sergio Nicola Aldo Scicchitano, patrono della parte ricorrente, esponeva le ragioni del gravame così come in atti e concludeva per l'accoglimento dello stesso; il Cap. Teresa Grieco, per delega del Comandante Giorgio Salerno, in rappresentanza della Guardia di Finanza, chiedeva la declaratoria di inammissibilità della revocazione.

DIRITTO

Il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.

1. Preliminarmente, va esaminata la posizione del Ministero della Difesa che, ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con richiesta di estromissione dal giudizio.

L'eccezione è fondata e va accolta.

Dagli atti di causa emerge che il rapporto sostanziale dedotto in giudizio è integralmente riconducibile alla competenza e alla titolarità del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre il Ministero della Difesa risulta estraneo alla posizione giuridica fatta valere dal ricorrente che non rientra tra le categorie di dipendenti amministrate da quest'ultimo dicastero.

Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa e deve disporsi la sua estromissione dal presente giudizio.

2. Quanto al merito della domanda, il ricorso per revocazione

va dichiarato inammissibile.

2.1. A norma dell'art. 202, comma 1, lett. f), del codice della giustizia contabile, la revocazione delle sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado è ammessa esclusivamente quando la decisione sia effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa.

La norma precisa che l'errore di fatto ricorre quando la decisione sia fondata:

(i) sulla supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa dagli atti, ovvero;

(ii) sulla supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente e incontrovertibilmente accertata, e ciò purché, in entrambi i casi, il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.

Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione (ex multis, Cass. 2 luglio 2019, n. 29886), l'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione deve:

a) consistere in un'errata percezione del fatto, riconducibile a una svista materiale, oggettiva e immediatamente rilevabile, tale da indurre il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto in modo incontrovertibilmente errato;

b) essere decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa;

c) non cadere su un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato;

d) presentare i caratteri dell'evidenza e dell'obiettività, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche;

e) non tradursi in un errore di valutazione delle prove o in un vizio del

procedimento logico-giuridico seguito dal giudice.

In termini ancora più espliciti, la Suprema Corte ha chiarito che l'errore revocatorio sussiste solo quando la sentenza sia fondata su una falsa percezione di un fatto decisivo, risultante con immediatezza dagli atti, non discusso tra le parti, e tale che, se correttamente percepito, avrebbe imposto una diversa decisione (Cass. civ., ord. n. 7877/2025; Cass. civ., ord. n. 33379/2025).

È stato altresì precisato che l'errore revocatorio resta circoscritto alla dimensione percettiva del giudice e non può mai riguardare l'attività valutativa o interpretativa, né tantomeno la correttezza logico-giuridica del ragionamento decisorio (Cass., sez. II, 28 novembre 2024, n. 30626).

2.2. Alla luce di tali principi, risulta evidente che le doglianze dedotte dal ricorrente – l'omessa ovvero erronea valutazione della perentorietà dei termini per il deposito di documenti, come fissati nell'ordinanza n.94/2020 del primo giudice - non integrano errori di fatto, ma si risolvono in errori di giudizio, ossia in censure dirette a contestare l'iter argomentativo e valutativo posto a fondamento della sentenza impugnata.

In particolare, tale censura non individua una svista percettiva del Collegio, bensì critica una valutazione espressamente compiuta e consapevolmente argomentata nella sentenza impugnata.

L'errore revocatorio non può mai identificarsi in una valutazione della tempestività o meno di un atto processuale, trattandosi di un giudizio giuridico e non di una svista percettiva (Cass., SS.UU., n. 31032/2019).

Il ricorrente sembra voler, invece, riaprire l'esame del merito della fattispecie attinente alla dipendenza da causa di servizio, esame che era già precluso al secondo giudice, il quale, chiamato a scrutinare le censure sollevate – tra le

quali quella relativa alla tardività della documentazione prodotta dall'interessato, su cui in questa sede si sostiene cadrebbe l'errore denunziato – ha concluso per l'inammissibilità dell'appello, non senza avere esaminato attentamente la decisione di prime cure e affermando che:

“...Il giudice di appello non può dunque riesaminare e valutare il merito della causa ma solo controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti (si rinvia alle sent. della Sez. III App. n. 19/2024, 80/2024 e 320/2021, per una esaustiva ricostruzione dei “motivi di diritto” di cui all'art. 170 c.g.c.).

Invece nel caso di specie l'appellante vuole far valere questioni di fatto che non possono essere oggetto del giudizio di impugnazione, ai sensi dell'art. 170 c.g.c., e pertanto il ricorso è inammissibile”.

La parte ricorrente, infatti, denunciando asserite omissioni di pronuncia che qualifica come “errori di fatto”, mira in realtà a sovvertire la ricostruzione operata dal Collegio giudicante, riproponendo le medesime argomentazioni di merito già dedotte e respinte in sede di appello.

Il ricorso per revocazione viene così impropriamente utilizzato quale strumento per sollecitare un terzo grado di giudizio sul merito, evenienza radicalmente preclusa innanzi al giudice contabile.

2.3. Inoltre, per completezza va osservato che il profilo relativo alla eccepita tardività della documentazione e della qualificazione perentoria dei termini indicati nell'ordinanza n.94/2020 era stato oggetto di piena e specifica controversia tra le parti.

A fronte di ciò non sussisterebbe, dunque, nemmeno uno dei requisiti richiesti

ai fini dell'ammissibilità della revocazione, ovvero che l'errore non cada su un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato.

Al riguardo il giudice d'appello ha affermato che “ *ad avviso del Collegio nelle doglianze espresse – tra esse era ricompresa la denuncia di erronea/omessa valutazione della tardività del deposito della documentazione medica di parte - non si rinvencono elementi idonei a mettere in discussione le ragioni poste a base della pronuncia di cui si chiede la revisione. L'iter logico giuridico seguito dal primo giudice è chiaramente intellegibile avendo questi fondato il proprio convincimento – expressis verbis – su tutti gli atti di causa, evidenziati dall'appellante, e applicando correttamente la normativa di riferimento, proprio in considerazione dei fatti prospettati, dedotti e allegati al ricorso*”.

Il secondo giudice prosegue rilevando che:

“Le argomentazioni del CTP sono state tenute in considerazione nel parere medico legale cui ha aderito il giudice di primo grado, per cui sia la sentenza che il parere (cui la sentenza rinvia) risultano motivati e consentono di comprendere i motivi alla base delle conclusioni rassegnate. Pertanto, .. il giudice di primo grado ha correttamente giudicato “immune da censure l'operato del Collegio medico legale, il quale, in fase endoprocedimentale, ha compiutamente controdedotto in ordine alle censure di incompletezza della valutazione sollevate da parte ricorrente, non potendo lo stesso esaminare documentazione tardiva rispetto ai termini assegnati per il contraddittorio dall'ordinanza n. 94/2020”.

Vero è che il Collegio, lungi dall'incorrere in un abbaglio percettivo, ha assunto la sua decisione in scienza e coscienza, esaminando tutti gli atti, ivi compresa la portata dell'ordinanza n. 94/2020, nella quale erano indicati i

termini di deposito di documentazione alla parte, che ha ritenuto – formulando un suo giudizio e non incorrendo in un errore di fatto – perentori.

2.4. Da ultimo, si osserva che le ulteriori doglianze prospettate (asserita incompletezza della CTU, mancata considerazione delle CTP, omessa valutazione del nesso causale con ulteriori patologie), che si rinvencono nel corpo del testo del gravame, attengono direttamente alla ricostruzione del merito medico-legale e alla valutazione dell'istruttoria sanitaria e costituiscono le premesse poste a fondamento dell'originaria pretesa di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Anche tale rilievo conferma che nella specie il ricorso per revocazione rinnova la richiesta di valutazione del merito della dipendenza da causa di servizio, già espressamente preclusa dal sistema normativo in grado d'appello la cui sentenza si intende censurare.

3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso per revocazione avverso la sentenza 27/2025 di questa Sezione giurisdizionale centrale d'appello deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, previa estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa;

DICHIARA INAMMISSIBILE

il ricorso per revocazione n.62245 della sentenza n.27/2025 del 21/02/2025, pronunciata da questa Sezione giurisdizionale centrale d'appello.

Le spese si liquidano in € 800,00 complessive, di cui € 300,00 in favore del

	Ministero della Difesa ed € 500,00 in favore dell'Economia e Finanze –	
	Guardia di Finanza.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Dott.ssa Paola Briguori	Dr. Tammaro Maiello
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositato in Segreteria il 15/05/2026	
	Il Dirigente	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto	
	Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto	
	articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
		IL PRESIDENTE
		Tammaro Maiello
		f.to digitalmente
	Depositato in Segreteria il 15/05/2026	

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 15/05/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente